

Roma, 30 aprile 2021

Circolare n. 154/2021

Oggetto: Notizie in breve.

Funzione pubblica – Convertito in legge il decreto sul riordino dei Ministeri –

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL n.22/2021 che, come è noto, ha previsto una generale riorganizzazione dei Ministeri e conseguentemente un complessivo riordino di attribuzioni di funzioni ad essi relative; in particolare si rammenta che Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è la nuova denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che sono stati istituiti il Ministero della transizione ecologica (che ha assunto le competenze del Ministero dell'Ambiente nonché quelle del Ministero dello Sviluppo economico in materia di politica energetica) e il Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale con l'obiettivo di promuovere, indirizzare e coordinare le materie dell'innovazione tecnologica – L.n. 55/2021 di conversione del DL n.22/2021 pubblicata sulla G.U. n. 102 del 29.4.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus – Ammortizzatori sociali –

Nell'illustrare le disposizioni introdotte dal *decreto sostegni* (DL n. 41/2021) in materia di trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 (cassa integrazione guadagni ordinaria/CIGO, cassa integrazione in deroga/CIGD e assegno ordinario/FIS), l'INPS ha precisato alcuni aspetti relativi alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti. In particolare, al fine di colmare i vuoti di cassa integrazione lasciati dalla *legge di bilancio* (legge n. 178/2020) e dal *decreto sostegni* (DL n. 41/2021) e conseguentemente consentire ai datori di lavoro di accedere alle nuove misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedenti, l'Istituto ha dichiarato che *il nuovo periodo di trattamenti potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo scorso)*. Pertanto, i datori di lavoro che abbiano già fatto richiesta di accesso ai trattamenti di integrazione salariale nei periodi decorrenti dall'1 aprile scorso e vogliano includervi anche il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, dovranno trasmettere una domanda integrativa entro il 31 maggio p.v. - Circolare INPS n. 72 del 29.4.2021.

Calamità naturali - Emergenza Coronavirus – Congedo 2021 per genitori -

L'INPS ha dettato la procedura per l'invio telematico delle domande relative al *congedo 2021 per genitori*, una delle recenti misure previste dal *decreto Draghi* (art. 2 DL n. 30/2021) a sostegno della genitorialità – Messaggio INPS n. 1752 del 29.4.2021.

Calamità naturali – Emergenza Coronavirus - Imprese del settore aeroportuale

– L'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di *cassa integrazione in deroga/CIGD* con causale Covid da parte delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale. Come è noto, la *legge di bilancio 2021* (legge n. 178/2020) prima e il *decreto sostegni* poi (DL n. 41/2021) hanno esteso ai dipendenti di tali imprese la possibilità di accedere in via straordinaria a tali prestazioni – Messaggio INPS n. 1761 del 30.4.2021.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [118/2021](#), [103/2021](#), [75/2021](#) e [8/2021](#)
Allegati quattro
Lc-Gr/gr

G.U. n.102 del 29.4.2021

LEGGE 22 aprile 2021, n. 55

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 marzo 2021, n. 22

Testo del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 22 aprile 2021, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 8) e' sostituito dal seguente: «8) Ministero della transizione ecologica;»;

2) il numero 9) e' sostituito dal seguente: «9) Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;»;

3) il numero 13) e' sostituito dal seguente: «13) Ministero della cultura;»;

4) dopo il numero 14) e' aggiunto il seguente: «15) Ministero del turismo.»;

b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola «quattordici» e' sostituita dalla seguente: «quindici».

Capo II

Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Art. 2

Ministero della transizione ecologica

1. Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera c), le parole da «definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica» fino a «attuazione dei piani di emergenza energetica;» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;» sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole «undici direzioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «nove direzioni generali»;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ministero della transizione ecologica»;

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le parole «dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo

sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente; prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.»;

e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole «non può essere superiore a due» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore a tre»;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci.».

3. Le denominazioni «Ministero della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministero della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

5 Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «e la transizione ecologica».

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ((in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici)).

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero 1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: «e dal Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della transizione ecologica».

Art. 3

Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica

1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le

infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale.

3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica e' individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e' conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitivita' energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto.

4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4-quater. Al fine di adeguare l'indennita' di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, e' autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro annui a decorrere dal 2022.

8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, può optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

9. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 4

Comitato interministeriale per la transizione ecologica

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57, e' inserito il seguente:

«Art. 57-bis. (Comitato interministeriale per la transizione ecologica). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

2. Il CITE presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, e' composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3. Il CITE approva il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilita' sostenibile;

c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

e) qualita' dell'aria;

f) economia circolare;

f-bis) bioeconomia circolare e fiscalita' ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonche' le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE e' acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano e' contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano e' approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo.

4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica.

6. Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un

rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, e' adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica».

1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis.

Art. 5

Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

1. Il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e' ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili».

2. Le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Capo III

Ministeri della cultura e del turismo

Art. 6

Ministeri della cultura e del turismo

1. Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;

b) all'articolo 52, comma 1, le parole «per i beni e le attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;

c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;

d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il seguente:

«Capo XII-BIS

(Ministero del turismo)

Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in

materia di turismo.

Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; esso cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4.».

3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e «Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

4. (Soppresso).

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso «Art. 54-quater», è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

Art. 7

Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo

1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente decreto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi dell'articolo 54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999, introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b) attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche competitive; c) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal

Ministero; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.

6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del turismo.

10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli

uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo e' stabilito in sessanta unita', ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.

12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 136 unita' di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validita', o mediante procedure di mobilita', ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attivita', hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta' assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11.

13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero del turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

14. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di

controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica Fl. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente Ufficio centrale di bilancio. ((A tal fine)) e' autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 annui a decorrere dall'anno 2022.

17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

Capo IV

Disposizioni in materia di transizione digitale

Art. 8

Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale.

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:

«b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonche' della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettivita', delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici.».

2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attivita' di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:

a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;

b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose (IoT) e della blockchain.

3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed e' composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il

presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico-amministrativa di cui al comma 7, le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CITD garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori.

6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:

a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;

b) esame delle modalita' esecutive piu' idonee a realizzare i progetti da avviare o gia' avviati;

c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attivita', individuare eventuali disfunzioni o criticita' e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' costituita la Segreteria tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attivita' di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa e' composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico-amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale.

9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle forze di polizia. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' incrementato di 15 unita' nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.

11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalita' necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonche' allo svolgimento delle attivita' di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di provvedere» e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono soppresse;

b) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19» sono soppresse.

Capo V

Disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 9

Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunita', sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.».

2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole «nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri».

3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, e' abrogato.

Capo VI

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 10

Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri

1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390 euro annui a decorrere

dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione ((del Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29/04/2021

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale

Circolare n. 72

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati n.1

OGGETTO: Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione

in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: *Con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

INDICE

Premessa

- 1. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"*
- 2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria*
- 3. Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga*
- 4. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario per la causale "COVID-19"*
- 5. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 41/2021*
- 6. Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)*
- 7. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 41/2021*
- 8. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020*
- 9. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)*
 - 9.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso*
- 10. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015*
- 11. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)*
- 12. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)*
- 13. Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA*
- 14. Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19*
- 15. Modalità di pagamento della prestazione*
- 16. Estensione dell'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)*
- 17. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)*
 - 17.1 Esonero dal versamento del contributo addizionale dei trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale*
- 18. Risorse finanziarie*
- 19. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio*
- 20. Istruzioni contabili*

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (di seguito, anche decreto Sostegni).

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, contiene, tra le altre, disposizioni che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in

costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica in atto.

Con il messaggio n. 1297/2021 sono state fornite le prime informazioni in merito alle novità introdotte dal citato decreto-legge.

Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano nel dettaglio le novità introdotte dal decreto-legge in commento.

1. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale "COVID-19"

L'articolo 8 del decreto Sostegni interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.

Si evidenzia che l'impianto normativo delineato dal decreto-legge n. 41/2021, nel rideterminare il numero massimo di settimane richiedibili dalle aziende che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, si pone nel solco già tracciato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), e ripropone la logica della selettività degli interventi.

La norma, infatti, differenzia sia l'arco temporale in cui è possibile collocare i trattamenti di integrazione salariale sia il numero delle settimane richiedibili.

Più specificatamente, il comma 1 dell'articolo 8 prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di **13 settimane** nel periodo compreso **tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021**.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce invece che, per i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, i datori di lavoro possono proporre domanda di accesso alle citate misure per una durata massima di **28 settimane** nel periodo **tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021**.

In ordine alla collocazione temporale del nuovo periodo di trattamenti, si osserva che la decorrenza del 1° aprile 2021, prevista dal menzionato articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 per tutte le tipologie di trattamenti, non consente ai datori di lavoro di accedere alle previste misure di sostegno in regime di continuità con quelle precedentemente introdotte dalla legge n. 178/2020, atteso che, per coloro che hanno iniziato il periodo di sospensione/riduzione dell'attività dal 1° gennaio 2021, le 12 settimane di interventi previste dalla legge di bilancio 2021, sono terminate - al massimo - il 25 marzo 2021.

In relazione a quanto precede - ferma restando la durata massima complessiva dei trattamenti, come definita dal decreto-legge n. 41/2021 - su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e nelle more della definizione dell'*iter* legislativo di conversione in legge del decreto Sostegni, si fa presente che il nuovo periodo di trattamenti previsto dal citato articolo 8

potrà essere richiesto a decorrere dall'inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021 (quindi da lunedì 29 marzo 2021).

Per dette misure di sostegno al reddito non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti.

2. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria

Come anticipato in premessa, l'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 introduce un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Le suddette 13 settimane si aggiungono alle 12 previste dalla legge n. 178/2020, che si collocano nel primo trimestre dell'anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l'articolazione che segue:

- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

3. Trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione guadagni in deroga

Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto Sostegni stabilisce che i datori di lavoro rientranti nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, possono richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive.

Si ricorda che, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Va rilevato che la norma non prevede l'imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020.

Conseguentemente, le settimane richieste con causale "COVID - 19 L. 178/20", che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal decreto-legge n. 41/2021. Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello

precedente.

In relazione a quanto precede, i datori di lavoro in questione hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo l'articolazione che segue:

- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

4. Destinatari del nuovo periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario per la causale "COVID-19"

La previsione normativa, declinata dal menzionato articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, consente l'accesso ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale (13 settimane per la CIGO e 28 settimane per l'ASO e la CIGD, come precedentemente descritti), a prescindere dal ricorso e dalle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali introdotti dalla legge n. 178/2020.

Pertanto, destinatari dei nuovi trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto Sostegni sono tutti i datori di lavoro privati, anche se non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per la causale COVID-19.

5. Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui al decreto-legge n. 41/2021

L'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 41/2021 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto-legge trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge).

Alla medesima conclusione si giunge, in via analogica, con riferimento ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) previsti dal comma 8 del medesimo articolo 8 (cfr. il successivo paragrafo 12).

Riguardo a tale requisito soggettivo del lavoratore (data alla quale il lavoratore deve risultare in forza presso l'azienda richiedente la prestazione), nelle ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e di assunzioni a seguito di cambio di appalto, resta valido quanto già precisato dall'Istituto in materia. Conseguentemente, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

6. Modalità di richiesta delle integrazioni salariali (CIGO, CIGD e ASO)

Come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021, per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale **“COVID 19 - DL 41/21”**.

Con riferimento a quanto illustrato al paragrafo 1 in ordine alla decorrenza dei trattamenti di cui all'articolo 8 del decreto Sostegni, come riformulata in via estensiva, i datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale **“COVID 19 - DL 41/21”** per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo **dal 29 al 31 marzo 2021**. La domanda integrativa deve riguardare i lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza.

In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

In analogia a quanto stabilito per le istanze aventi decorrenza dal 1° aprile 2021 (cfr. il successivo paragrafo 13), il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.

7. Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 41/2021

L'impianto normativo delineato dal decreto Sostegni non modifica il precedente assetto; conseguentemente, si richiama quanto già illustrato dall'Istituto nelle precedenti circolari riguardo alle caratteristiche e alla regolamentazione degli interventi di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alla celerità dell'istruttoria delle domande e alla non applicabilità del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015 (cfr., in particolare, i paragrafi 3 e 4 della circolare n. 115/2020).

8. Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020

L'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, richiama gli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020.

Conseguentemente, anche le imprese che alla data del 29 marzo 2021 (data di decorrenza del nuovo periodo di trattamenti) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinaria, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal

decreto–legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021, pur se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decorrenza 1° aprile 2021.

Anche per tale richiesta integrativa, i datori di lavoro seguiranno l'ordinario *iter* procedurale già descritto nella circolare n. 47/2020, che prevede la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

A seguito dell'adozione del relativo decreto direttoriale, l'Istituto provvederà ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi stabiliti dal decreto medesimo.

In ogni caso, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale "**COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs**".

9. Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

Con riferimento all'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), si richiamano gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia.

Con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, si rinvia a quanto già illustrato, da ultimo, con il messaggio n. 769 del 23 febbraio 2021.

In particolare, si ribadisce che la speciale disciplina prevista dall'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020 - in base alla quale l'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione - riguarda esclusivamente le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi delle discipline introdotte dai decreti-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dalla legge n. 178/2020. Viceversa, per i datori di lavoro che hanno già richiesto l'accesso all'assegno ordinario ai sensi delle citate disposizioni, ai fini della presentazione delle istanze di cui al decreto-legge n. 41/2021, rimangono valide le indicazioni fornite in precedenza, secondo cui per la valutazione delle richieste di assegno ordinario per periodi che presentino o meno soluzione di continuità, si potrà tenere conto del requisito occupazionale posseduto dal datore di lavoro al momento della definizione della prima domanda. Resta, comunque, possibile per i datori di lavoro richiedere un riesame degli eventuali provvedimenti di reiezione adottati dalla Struttura territoriale.

Ai fini di una corretta e puntuale gestione dei trattamenti, gli operatori delle Strutture territoriali avranno cura di verificare che, per la medesima unità produttiva e per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, le settimane complessivamente autorizzate, anche in differenti gestioni (ad esempio, CIGD), non superino la durata massima di trattamenti prevista dalla legge n. 178/2020 e dal decreto–legge n. 41/2021 (40 settimane complessive); in particolare, si evidenzia che, dal 1° luglio 2021, non sarà più possibile richiedere le 12 settimane previste dalla legge n. 178/2020.

Si ricorda che, durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare (cfr. la circolare n. 88/2020).

9.1 Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso

In relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto–legge n. 41/2021, possono

presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 1° aprile 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere il nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

La concessione dell'assegno ordinario - che sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso - può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro.

Anche per tale specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione, per il periodo dal 29 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non può essere superiore a 28 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID-19 disciplinate dal medesimo articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni.

10. Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015

Riguardo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, si ribadisce quanto già affermato dall'Istituto nelle precedenti circolari pubblicate in materia, ossia che le domande di accesso all'assegno ordinario con causali connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere accolte prioritariamente considerando i limiti previsti dai decreti interministeriali attuativi dei rispettivi Fondi.

In caso di indisponibilità o disponibilità parziale per la copertura della prestazione richiesta, qualora risulti esaurito il patrimonio del Fondo, in assenza di altri motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i datori di lavoro potranno comunque accedere alla suddetta prestazione, nei limiti delle risorse statali stanziare per le 28 settimane di trattamenti previsti fino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 41/2021.

Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario, limitatamente alle causali connesse all'emergenza da COVID-19, è erogato l'assegno al nucleo familiare, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

Si conferma quanto già precisato con la circolare n. 28/2021, con riferimento ai due settori (settore dei servizi ambientali e settore delle attività professionali) per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015, in ragione del periodo transitorio legato all'avvio della piena operatività dei medesimi Fondi. Pertanto, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica e della necessità di garantire prontamente ai lavoratori interessati la continuità nell'erogazione delle misure di sostegno al reddito, con esclusivo riferimento ai trattamenti con causale "COVID-19", in via provvisoria e su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche per le domande relative alle citate prestazioni introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 riferite ai due Fondi di nuova istituzione, i datori di lavoro dovranno continuare ad accedere all'assegno ordinario garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige oppure alla Cassa integrazione in deroga, con la causale "**COVID 19 - DL 41/21**" in relazione allo specifico requisito dimensionale.

11. Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori ammessi alla misura (cfr. la circolare n. 86/2020), si precisa che il decreto Sostegni non ha modificato la disciplina di riferimento per la richiesta dei trattamenti in parola.

Riguardo alle procedure di consultazione sindacale, si precisa che la disciplina operativa per le domanda di CIGD con causale COVID-19, di cui all'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, non è stata modificata; conseguentemente sono esonerati dalla definizione dell'accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l'azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

Al riguardo, ribadendo le indicazioni già fornite con le circolari n. 47/2020 e n. 86/2020, in ragione delle difficoltà operative segnalate da più Strutture territoriali, al fine di garantire continuità di reddito ai beneficiari della prestazione, si precisa che in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda - proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Si evidenzia che, per i lavoratori del settore agricolo, l'accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come "**deroga plurilocalizzata**" (cfr. il messaggio n. 2946/2020) esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come "**deroga INPS**" (cfr. la circolare n. 86/2020).

Si sottolinea, inoltre, che le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). Si precisa che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, richiesti ai sensi della normativa di cui alla legge n. 178/2020, in caso di nuova individuazione dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi alla predetta data.

Consequentemente, la sede accorpante eventualmente individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale "**COVID 19 - DL 41/21**", al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Istituto della prestazione concessa.

Si ricorda che, come indicato nel messaggio citato, è possibile accedere al suddetto flusso di

gestione semplificato esclusivamente chiedendo apposita autorizzazione della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, avvalendosi del canale di Posta Elettronica Certificata (PEC). Parimenti, eventuali modifiche al flusso di gestione semplificato richiesto in precedenza dovranno essere preventivamente comunicate dalle aziende alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali.

Considerata la peculiarità della gestione delle prestazioni di cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate, stante il soggetto datoriale unitario, che richiede una interlocuzione univoca con l'azienda e una gestione uniforme delle istanze, con l'adozione di soluzioni coerenti con la situazione aziendale complessiva, anche qualora l'azienda abbia presentato domande presso Strutture territoriali diverse, coerentemente con la collocazione territoriale delle unità produttive, ai fini della gestione delle istanze è stata istituita una Task force a partire da marzo 2021.

Nello specifico, la Task force, denominata "Presidio nazionale di sussidiarietà CIGD aziende plurilocalizzate", è stata istituita presso le Direzioni regionali Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Pertanto, al fine di garantire la gestione uniforme delle istanze inviate dalle aziende plurilocalizzate, le domande saranno lavorate esclusivamente dalle suddette Direzioni regionali, che operano in sussidiarietà con le Strutture territoriali presso le quali vengono presentate le domande in base alla nuova normativa, fermo restando quanto precisato in merito al flusso semplificato.

L'Istituto ha inviato una specifica comunicazione alle singole aziende per comunicare la Struttura territoriale a cui fare riferimento.

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:

- **"COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento"**;
- **"COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano"**.

Le medesime causali dovranno essere utilizzate anche per l'eventuale trasmissione delle domande integrative relative al periodo **dal 29 al 31 marzo 2021**, secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 6.

Si evidenzia altresì che, per la stessa unità produttiva, non è possibile richiedere, per il medesimo periodo, ammortizzatori diversi, tranne nei casi in cui la richiesta di cassa integrazione in deroga riguardi categorie di lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori con causale COVID-19 (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto di tipologia non professionalizzante, giornalisti; cfr., sul punto, la circolare n. 86/2020). Su conforme parere ministeriale si evidenzia che non potranno pertanto essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti tra trattamenti di integrazione straordinaria e trattamenti di deroga.

12. Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 41/2021 prevede che i datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

Il suddetto trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda previsti dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Si ricorda che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020, i datori di lavoro del settore agricolo possono richiedere i trattamenti in parola per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Considerato che l'impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021, come già precisato, non prevede l'imputazione alle nuove 120 giornate dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (120 giornate) è aggiuntivo a quello precedente.

Va tuttavia evidenziato che il periodo di 90 giornate, previsto dall'articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020, deve essere collocato entro il 30 giugno 2021, mentre le ulteriori 120 giornate, previste dall'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 41/2021, possono essere richieste a decorrere dal 1° aprile 2021 e devono terminare entro il 31 dicembre 2021.

Il nuovo periodo di trattamenti introdotto dal decreto Sostegni può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale "CISOA DL RILANCIO", ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020. Le domande di concessione del trattamento di CISOA per periodi collocati dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale "**CISOA DL 41/2021**".

Ai fini dell'accesso alla prestazione in argomento non è previsto, per ciascun lavoratore, il requisito dell'anzianità lavorativa pari a 181 giornate nell'anno solare di riferimento presso l'azienda richiedente la prestazione, ma è necessario che i lavoratori medesimi risultino alle dipendenze dell'azienda alla data del 23 marzo 2021. Sul punto, con riferimento al computo dei periodi di occupazione dei lavoratori nelle ipotesi di trasferimento d'azienda, si richiamano le indicazioni contenute al paragrafo 5 della presente circolare. Si ricorda che per tali domande la competenza concessoria è trasferita in capo al direttore della Struttura INPS territorialmente competente e non alle Commissioni provinciali. Si confermano altresì le disposizioni fornite con la circolare n. 84/2020, al paragrafo 7.5, in merito alla modalità di pagamento della prestazione.

Anche alle prestazioni erogate con la nuova causale "CISOA DL n. 41/2021", si applica il limite del massimale di cui all'articolo 3, comma 5, del D.lgs n. 148/2015. Inoltre, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Tuttavia, per gli impiegati resta ferma in via esclusiva la modalità del pagamento diretto. È fatta salva la possibilità di chiedere la cassa integrazione in deroga per i soli lavoratori a tempo determinato, che sono esclusi dalla tutela della CISOA.

13. Termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA

L'articolo 8, commi 3 e 8, del decreto-legge n. 41/2021, in linea con la disciplina a regime, stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, previsti dal menzionato decreto-legge, devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I medesimi commi prevedono altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza

di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 41/2021.

Atteso che detta previsione, come già anticipato con il messaggio n. 1297/2021, non concretizza una condizione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di "aprile 2021". Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

La medesima scadenza del 31 maggio 2021 troverà applicazione anche con riferimento alle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività decorre dal 29 marzo 2021.

Si ribadisce che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: laddove, quindi, l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

Si rammenta, infine, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono trasmettere l'istanza nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente.

14. Termini decadenziali di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19

L'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021 conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

15. Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. Riguardo al pagamento diretto, si precisa che l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 41/2021 richiama anche l'articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, che regola il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell'Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina – come illustrata nel messaggio n. 2489/2020 e nella

circolare n. 78/2020 - trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti previsti dal decreto Sostegni.

Si ribadisce infine che, per il conguaglio delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, rimane ferma la previsione del termine di decadenza semestrale previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

16. Estensione dell'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all'emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.

Si ricorda che, prima dell'intervento operato dal decreto Sostegni, l'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate in forza della previsione contenuta nell'articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020.

Ne deriva che, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative a tutti i trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all'emergenza da COVID-19 decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto, indipendentemente dalla causale richiesta.

17. Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga (CIGD)

L'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 7 aprile 2016, n. 95269, per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015, trovino applicazione a tutti i trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021.

In continuità con l'impianto normativo tracciato dalla legge n. 178/2020, il nuovo decreto, quindi, in aggiunta alla facoltà, già riconosciuta dall'articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020, di integrare i trattamenti di integrazione salariale in deroga relativi ai periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, estende l'integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti per effetto di sospensioni o riduzioni delle attività produttive avvenute nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Resta confermato che, per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dall'articolo 1, comma 714, della legge di Bilancio 2021, secondo quanto già illustrato al paragrafo 1, è possibile richiedere l'integrazione del nuovo periodo di 28 settimane di trattamenti in deroga previsto dal decreto-legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021.

Al fine di consentire di far fronte agli oneri derivanti dalle integrazioni dei trattamenti in deroga riferiti ai periodi ricompresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 9,

comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, la dotazione del Fondo di solidarietà del settore è incrementata di 186,7 milioni di euro.

Con successivo messaggio verranno resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande, sia con riferimento alle integrazioni dei trattamenti in deroga di cui all'articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020, sia con riferimento a quelli di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021.

Riguardo alla portata della norma, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito con specifico parere che i trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 devono essere richiesti dalle imprese del trasporto aereo che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e che, quindi, sono rimaste prive di altre tutele in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in quanto, con la previsione di cui trattasi, il legislatore ha inteso introdurre uno strumento di carattere residuale.

Restano salve le sospensioni già decretate e inviate su "Sistema Unico" relativamente alle quali mantengono, quindi, la loro efficacia i provvedimenti di autorizzazione di cassa integrazione in deroga nel frattempo adottati.

17.1 Esonero dal versamento del contributo addizionale dei trattamenti integrativi a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale

Atteso che la previsione di cui al richiamato articolo 9, comma 3, del decreto Sostegni estende l'integrazione a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) di cui al comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto e che detti trattamenti sono esclusi dall'obbligo di versamento del contributo addizionale, la suddetta esenzione opera anche con riferimento ai trattamenti integrativi di cui trattasi.

18. Risorse finanziarie

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 12, del decreto-legge n. 41/2021, i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, dal medesimo decreto disciplinati, sono concessi nel limite massimo complessivo di spesa di 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021, così ripartito:

- 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
- 1.603,3 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- 375,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli.

Ai sensi del successivo comma 13, i limiti di spesa sopra richiamati e quelli previsti all'articolo 1, comma 312, della legge n. 178/2020, e successive modificazioni, pari a 7.284,3 milioni di euro, rappresentano in ogni caso i limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del medesimo articolo 8 e dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304, della legge n. 178/2020 e rispettivamente pari a complessivi:

- 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
- 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga;
- 657,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli.

Finanziamenti per i trattamenti di integrazione salariale-anno 2021			
Prestazione	Finanziamento Co. 312, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178 come mod. dal DL 41/2021	Finanziamento decreto legge 22 marzo 2021, n. 41	Totale
CIGO/ASO	€ 1.435,00 milioni	€ 2.901,00 milioni	€ 4.336,00 milioni
CIGD	€ 687,10 milioni	€ 1.603,30 milioni	€ 2.290,40 milioni
CISOA	€ 282,00 milioni	€ 375,90 milioni	€ 657,90 milioni
Totale	€ 2.404,10 milioni	€ 4.880,20 milioni	€ 7.284,30 milioni

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, detti limiti di spesa potranno essere integrati dalle eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto-legge n. 137/2020.

Qualora, a seguito dell'attività di monitoraggio dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative ai trattamenti di CIGO, ASO, CIGD e CISOA, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dai commi 1, 2 e 8 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 e dall'articolo 1, commi 300 e 304, della legge n. 178/2020, ovvero, limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto Sostegni, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse accertate come disponibili in via residuale.

Lo stanziamento a carico dello Stato finanzia le prestazioni di sostegno al reddito in esame e la relativa contribuzione figurativa o correlata che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dal D.lgs n. 148/2015, sia con riferimento al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CIGO e ASO sia con riferimento alla nuova platea dell'assegno ordinario del FIS (datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e sia con riferimento al superamento dei limiti finanziari (tetto aziendale) posti dai rispettivi decreti interministeriali per i datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché gli assegni al nucleo familiare dell'assegno ordinario.

Si evidenzia che sono finanziate interamente con onere a carico dello Stato le prestazioni dei Fondi che hanno esaurito le risorse disponibili autorizzate successivamente all'esaurimento stesso.

Con riferimento alle prestazioni di cassa integrazione in deroga, il finanziamento ricomprende tutte le tipologie di deroga gestite dall'Istituto (deroga INPS, plurilocalizzate, Trento e Bolzano).

Il monitoraggio del tetto di spesa è affidato all'Istituto che, qualora dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati riscontri l'avvenuto raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, non potrà più emettere ulteriori provvedimenti concessori.

Si fa presente da ultimo che, ai fini dell'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di

cui all'articolo 27 del D.lgs n. 148/2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato e Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori in somministrazione) - non gestiti dall'Istituto – il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021 prevede uno stanziamento massimo a carico del bilancio statale di complessivi 1.100 milioni di euro, per l'anno 2021, che saranno trasferiti ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi in ordine all'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

19. Istruzioni operative. Modalità di esposizione del conguaglio

- **Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 41/2021**

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione salariale che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza (come individuate al Titolo I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso ("L038" "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015"; "L001" "Conguaglio assegno ordinario"). Si precisa che le modalità operative di conguaglio rimangono quelle già indicate nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017.

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 41/2021, i datori di lavoro interessati si atterranno alle modalità operative di seguito descritte.

- **Cassa integrazione ordinaria**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltire, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "**L080**", avente il significato di "Conguaglio CIGO decreto – legge n. 41/2021", e nell'elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria gestiti con il sistema del ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Assegno Ordinario del FIS, dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige**

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021.

- **Cassa integrazione ordinaria per le aziende che si trovano in cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020**

Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione "**L081**", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 8, c.1, del D.L n. 41/2021", e nell' elemento <CongCIGOAltImp> l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento "COR" ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice "T" in "TipoEventoCIG" e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

- **Trattamenti di cassa integrazione in deroga aziende plurilocalizzate**

Si confermano i codici e le disposizioni fornite con la circolare n. 28/2021.

- **Trattamenti di cassa integrazione in deroga**

Per tutti gli eventi di CIGD del decreto-legge n. 41/2021 e della legge n. 178/2020 (Periodi dal 01/04/2021), gestiti con il sistema del ticket, le aziende dovranno indicare il codice evento "CDR" ("Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta"), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione, e dovrà essere altresì indicato il codice "T" in <TipoEventoCIG>.

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "**G812**", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 e L 178/202, (Periodi dal 01/04/2021)", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto-legge n. 41/2021 e relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: "**COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento**" e "**COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano**") i datori di lavoro esporranno il codice di nuova istituzione "**G813**", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 Deroga Trento e Bolzano", nell'elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l'importo posto a conguaglio nell'elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso.

Il contributo addizionale non è dovuto.

20. Istruzioni contabili

Gli oneri relativi alle prestazioni finanziate dallo Stato, trattate nell'ambito dei precedenti paragrafi, disciplinate dall'articolo 8 del decreto-legge n. 41/2021, saranno rilevati ai conti istituiti con la circolare n. 28/2021, ai quali verrà adeguata la denominazione e ai conti di nuova istituzione evidenziati di seguito.

Prestazioni a conguaglio

Per le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario, nonché per l'assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, erogati unitamente ai connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, si confermano i seguenti conti:

GAU30305 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria - da abbinare al codice elemento "**LO80**", avente il significato di "Conguaglio CIGO decreto – legge n. 41/2021";

GAU30306 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU30401 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU30402 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU30403 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU30404 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU30405 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà Ormezzatori e Barcaioli dei porti italiani (FOR);

GAU30406 - per onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU30407– per onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU30408– onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU30409 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU30410 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori

dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU30411 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR).

I conti sopra elencati sono da abbinare al codice elemento "**L007**", già istituito.

Per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS, si conferma il conto:

GAU30308, da abbinare al codice elemento "**L081**", avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 8, c.1, del D.L n. 41/2021".

Per le prestazioni relative ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, si istituisce il seguente conto:

GAU30329 – onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite dall'emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69, - art. 8, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

da abbinare al codice elemento "**G812**", avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 e L 178/2020 (Periodi dal 01/04/2021)".

Inoltre, nell'ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento – TNR e della Gestione relativa al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR, si istituiscono i conti:

TNR30329 – per l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite dall'emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 8, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

BOR30329 – per l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite dall'emergenza COVID-19, ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al DM 5/2/69 - art. 8, comma 2 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,

da abbinare al codice elemento "**G813**" avente il significato di "Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 Deroga Trento e Bolzano".

Per le prestazioni di cassa integrazione in deroga e connessi ANF per le aziende plurilocalizzate, si conferma il seguente conto:

GAU30309 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate",

da abbinare al codice elemento già esistente "**G811**".

Inoltre, si conferma il seguente conto:

GAU30372 - per le prestazioni di cassa integrazione speciale e connessi ANF per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA), che utilizzano il conguaglio (nuova causale "CISOA DL 41/2021").

Prestazioni a pagamento diretto

Le istruzioni contabili che seguono sono relative alle prestazioni che saranno poste in pagamento tramite la procedura "Pagamenti accentrati". A tale scopo, si confermano i seguenti conti già in uso:

GAU30345 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti;

GAU30346 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU30421 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU30422 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU30423- onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU30424 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU30425 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioi dei porti italiani (FOR);

GAU30426 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU30427 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU30428 – onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU30429 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU30430 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU30431 - onere relativo agli assegni ordinari e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR);

GAU30348 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e connessi ANF corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti che sono stati autorizzati alla sospensione dei programmi di CIGS;

GAU30349 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti;

GAU30379 - onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate";

GAU30378 - per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale operai agricoli CISOA e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti.

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto già esistente GAU10160, che sarà adeguato nella denominazione.

Relativamente agli oneri per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento – TNR e della Gestione relativa al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR, si confermano i seguenti conti già esistenti:

TNR30349 – per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti;

BOR30349 – per rilevare l'onere relativo ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e connessi ANF, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti.

I debiti per le prestazioni erogate con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti TNR10318 e BOR10318.

Gli oneri per la contribuzione correlata ai periodi di erogazione delle prestazioni in parola, con onere a carico dello Stato, sono da attribuire ai seguenti conti esistenti (sezione Dare):

GAU32345 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione del trattamento di integrazione salariale (CIGO);

GAU32346 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU32321 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU32322 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU32323 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU32324 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU32325 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaioni dei porti italiani (FOR);

GAU32326 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a

favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU32327 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU32328 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU32329 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU32330 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU32331 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dell'assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da aziende iscritte al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR);

GAU32348 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione trattamenti di integrazione salariale ordinaria a favore dei lavoratori dipendenti da aziende che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS;

GAU32349 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga;

GAU32379 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate";

GAU32378 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale operai agricoli (CISOA);

TNR32349 – onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento – TNR;

BOR32349 - onere per i contributi figurativi relativi ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR,

in contropartita (sezione Avere) dei conti già in uso della serie *22XXX delle gestioni e Fondi di iscrizione dei lavoratori.

Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità della Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione dei codici bilancio esistenti "3219" per la gestione GAU, "3220" per la gestione TNR e "3221" per la gestione BOR.

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si confermano i seguenti conti:

GAU24345 - recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria;

GAU24346 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS);

GAU24421 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito (FBR);

GAU24422 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (FCR);

GAU24423 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FER);

GAU24424 – recupero e/reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle aziende del Trasporto Pubblico (FHR);

GAU24425 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, iscritti al Fondo di solidarietà Ormeggiatori e Barcaiolari dei porti italiani (FOR);

GAU24426 - recupero e/ reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici (GER);

GAU24427 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale delle imprese Assicuratrici e dalle società di Assistenza (ISR);

GAU24428 – recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà per il personale del gruppo Poste Italiane (PIR);

GAU24429 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del settore Marittimo (SMR);

GAU24430 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà del Trentino (TNR);

GAU24431 - recupero e/o reintroito degli assegni ordinari corrisposti ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà dell'Alto Adige (BOR);

GAU24348 - recupero e/o il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende che sono state autorizzate alla sospensione dei programmi di CIGS;

GAU24349 - recupero e/o il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga;

GAU24379 - recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende con più unità produttive "plurilocalizzate";

GAU24378 - recupero e/o il reintroito dei trattamenti di integrazione salariale operai agricoli CISOA;

TNR24349 – recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo territoriale intersettoriale della provincia autonoma di Trento – TNR;

BOR24349 - recupero e/o reintroito dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, da rilevare nell'ambito della Gestione relativa al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige – BOR.

Ai citati conti di recupero sono abbinati, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", i codici bilancio "1171" per la gestione GAU, "1172" per la gestione TNR e "1173" per la gestione BOR.

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati ai conti esistenti GAU00030, TNR00130 e BOR00130 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "Recupero indebiti per prestazioni".

I codici bilancio "1171", "1172" e "1173", sopra menzionati, evidenzieranno anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Per le richieste di pagamento diretto con anticipo nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, si rinvia alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 78/2020, nella quale sono stati istituiti i conti:

GPA53112 - per la rilevazione dell'anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale ordinari, in deroga e degli assegni ordinari,

in contropartita, in sezione "Avere" del conto di debito:

GPA10112 - per la rilevazione dei debiti per le anticipazioni relative ai trattamenti di integrazione salariale ordinari, in deroga e assegni ordinari.

Per quanto riguarda le istruzioni contabili relative alle prestazioni integrative della misura dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per il settore del trasporto aereo, disposte dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 41/2021, e illustrate al paragrafo 17 della presente circolare, si ritiene opportuno individuare un nuovo conto che rilevi gli oneri per gli interventi concessi nel 2021 a sostegno del settore aeroportuale per l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale nuovo conto si riferirà sia alle prestazioni disposte dall'articolo 1, comma 714, della legge n. 178/2020 che a quelle di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 41/2021.

Si istituisce, pertanto, nell'ambito del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, il seguente conto:

GVR30127 – onere relativo alle integrazioni della misura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite dall'emergenza COVID-19 – art. 1, comma 714 della Legge n. 178/2020; art. 9, comma 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

I debiti per le prestazioni erogate direttamente ai beneficiari con la procedura contabile dei pagamenti accentrati dovranno essere imputati al conto di nuova istituzione:

GVR10127 – debito verso i beneficiari delle integrazioni della misura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga - art. 1, comma 714 della Legge n. 178/2020; art. 9, comma 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d'interferenza GPA55180, da parte della procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d'Italia.

La chiusura del conto d'interferenza, sulla Sede interessata, avverrà in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione dei seguenti codici bilancio di nuova istituzione:

"3254 - Somme non riscosse dai beneficiari per integrazioni CIGD art. 9, comma 3, DL 41/2021 – GVR".

Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero reintroitate, si istituisce il seguente conto:

GVR24127 – recupero e/o reintroito delle integrazioni della misura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, corrisposti ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti su tutto il territorio nazionale colpite dall'emergenza COVID-19 – art. 1, comma 714 della Legge n. 178/2020; art. 9, comma 3 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

Al citato conto viene abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il seguente codice bilancio di nuova istituzione:

"1194 - Recupero delle integrazioni della misura dei trattamenti di integrazione salariale in deroga - art. 9 c.3 DL 41/2021 – GVR".

Gli importi relativi alle partite di cui trattasi, che a fine esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati al seguente conto esistente: GVR00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni".

Il codice bilancio "1194" sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.

Di conseguenza, al conto GVR30125 sarà ripristinata la precedente denominazione che era stata variata con la circolare n. 28/2021.

I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.

Si riporta nell'Allegato n. 1 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29-04-2021

Messaggio n. 1752

OGGETTO: "Congedo 2021 per genitori", lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi. Articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. Rilascio della procedura per la presentazione delle domande

L'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un congedo indennizzato per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza.

Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all'altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Tanto premesso, facendo seguito alla circolare n. 63/2021, con il presente messaggio si comunica il rilascio, a partire dal giorno 29 aprile 2021, della procedura per la compilazione e l'invio *on line* delle domande relative al congedo in argomento.

La domanda di "Congedo 2021 per genitori" deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web dell'Istituto nell'ambito dei servizi per presentare le domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata", se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l'Istituto non rilascia più nuovi PIN;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Si ricorda, infine, che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 prevede la possibilità di convertire, a domanda, nel congedo in argomento gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021. Possono altresì essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall'entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica di cui al presente messaggio.

Per richiedere la predetta conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di "Congedo 2021 per genitori" - mediante l'apposita procedura di cui al presente messaggio - avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 30-04-2021

Messaggio n. 1761

OGGETTO: Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modalità di presentazione delle domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020 e dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 41/2021

1. Quadro normativo

L'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, ha definito l'ambito di intervento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, individuando le seguenti prestazioni erogabili:

1. prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, dell'indennità ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà;
2. prestazioni integrative della durata, per un massimo di due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpl/NASpl, da riconoscersi esclusivamente ai lavoratori in possesso dei requisiti indicati dal medesimo articolo 5 del decreto;
3. assegni straordinari a sostegno del reddito riconosciuti, nell'ambito di processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il

- pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
4. finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, all'articolo 1, comma 714, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, si applichino anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga richiesti ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della medesima legge, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e da società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aeroportuale.

Il successivo decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, entrato in vigore il 23 marzo 2021, all'articolo 9, comma 3, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 95269/2016, possano estendersi anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 41/2021.

Conseguentemente, al novero delle prestazioni erogabili dal Fondo si aggiunge una nuova prestazione integrativa, secondo le seguenti modulazioni:

1. prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 e per una durata massima di dodici settimane;
2. prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) richiesti e autorizzati per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 e per una durata massima di 28 settimane.

Trattandosi di una prestazione integrativa della misura, la sua durata sarà pari a quella della prestazione di integrazione salariale in deroga, di cui ne segue le sorti e il regime normativo.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per l'inoltro *on-line* delle istanze di accesso alla prestazione in argomento.

2. Presentazione della domanda di accesso: condizioni, termini e modalità

La domanda di accesso alla prestazione deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell'azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante:

1. gli estremi dell'istanza o delle istanze di CIGD, rispetto alla quale o alle quali si richiede l'integrazione del Fondo;
2. la stima dell'importo complessivo;
3. l'elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro (Qualifica – Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento e al numero medio di ore mensili;
4. la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell'azienda in ordine alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla domanda, resa ai sensi degli articoli 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

A parziale rettifica di quanto disposto con la circolare n. 28/2021, si precisa che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di CIGD richiesto e non prima di 15 giorni dall'inizio dello stesso.

Conseguentemente, devono ritenersi non operative le disposizioni fornite al paragrafo 5 della citata circolare n. 28/2021, nella parte in cui prevedono che le domande devono essere presentate "entro i 60 giorni successivi alla notifica del provvedimento medesimo".

Qualora la domanda abbia a oggetto più istanze di CIGD, riferite a periodi differenti, il suddetto termine di decadenza decorrerà dalla data di inizio del periodo di sospensione più anteriore.

A titolo esemplificativo:

- *Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 11/01/2021 al 04/04/2021*
- *Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 01/01/2021 al 28/03/2021*
- *Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 01/02/2021 al 25/04/2021*

Termine di presentazione della domanda di integrazione al Fondo: 28/02/2021

Nel caso in cui, alla data di pubblicazione del presente messaggio, il suddetto termine risultasse già scaduto, la domanda potrà essere presentata, sempre a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Le domande prive dei dati richiesti, ovvero presentate oltre il termine indicato o con modalità difformi rispetto a quelle sopra illustrate, non potranno essere acquisite e conseguentemente istruite.

3. Istruzioni operative per la presentazione delle domande

La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi per aziende e consulenti", opzione "Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà".

Si accede alla procedura autenticandosi tramite codice fiscale e, alternativamente, tramite:

- PIN rilasciato dall'INPS (non più utilizzabile a decorrere dal 1 ottobre 2021);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Il manuale per Aziende e Consulenti, recante le istruzioni per l'invio telematico delle domande nonché per l'allegazione dei documenti richiesti, è disponibile all'interno dell'applicazione stessa, nella sezione "Area di Download".

L'azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il "Fondo Trasporto Aereo" e scegliere il tipo di prestazione "Prestazioni integrative CIGD".

La domanda può essere salvata in uno stato di bozza e poi recuperata successivamente, rientrando nel sito dell'Istituto, per permettere l'acquisizione degli allegati in momenti differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza tutti gli allegati richiesti.

Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu a tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all'azienda di selezionare quelle rispetto alle quali è possibile richiedere l'integrazione al Fondo.

La domanda può riguardare solo istanze di CIGD riferite a eventi contraddistinti dalla medesima causale. Pertanto, in presenza di domande di CIGD collegate a eventi riconducibili sia alla causale "**COVID 19 L. 178/20**" che alla causale "**COVID 19 - DL 41/21**", l'azienda dovrà presentare domande distinte per gruppi di richieste di CIGD aventi la medesima causale.

Qualora le istanze di CIGD da integrare si riferiscano a periodi differenti, la procedura in automatico imposterà, come inizio periodo della domanda di prestazione integrativa, la data d'inizio del primo periodo di sospensione in ordine di tempo e, come fine, la data di fine dell'ultimo periodo, tra quelli richiesti con le domande di CIGD per le quali l'azienda richiede l'integrazione.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente esempio:

- *Domanda di CIGD per unità produttiva 01: dal 11/01/2021 al 04/04/2021*
- *Domanda di CIGD per unità produttiva 02: dal 01/01/2021 al 28/03/2021*
- *Domanda di CIGD per unità produttiva 03: dal 01/02/2021 al 25/04/2021*

Periodo della domanda di integrazione al Fondo: dal 01/01/2021 al 25/04/2021

Completata l'acquisizione della domanda ed effettuato l'invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

Come anticipato, le domande devono essere presentate esclusivamente *on-line* con le modalità sopra indicate. Conseguentemente, non saranno considerate utilmente presentate le eventuali domande inoltrate con modalità diverse. Tali domande, potranno essere ripresentate, avvalendosi della procedura telematica descritta, nel rispetto dei termini sopra indicati.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele